

(N. 2420-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 GENNAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1952

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatisi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'autunno-inverno 1950-51 si sono verificate in varie regioni d'Italia, come ricorderete, numerose mareggiate e alluvioni che hanno provocato danni più o meno gravi più o meno estesi.

Le regioni colpite, prima la Sicilia nell'ottobre 1950, sono: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi,

Campania, Basilicata, Calabria, Puglie, Sardegna e di nuovo Sicilia.

È pure a voi noto che, in alcune di queste regioni, le mareggiate e le alluvioni si rinnovarono nell'estate e nell'autunno del 1951, contemporaneamente, o quasi, alla maggiore, per intensità ed estensione, che si è verificata nel Polesine. Mentre per i danni causati da queste ultime si è provveduto ad un primo intervento

con la legge 10 gennaio 1951, n. 9, approvata da noi nella seduta del 22 dicembre 1951, ai danni avvenuti nell'autunno-inverno 1950-51 si provvede col presente disegno di legge.

Esso era stato predisposto appena che il Ministero fu in possesso degli accertamenti eseguiti dai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Senonchè, nel frattempo, sono intervenute le mareggiate e le alluvioni estive e autunnali del 1951 che hanno nuovamente investito parte delle località già rilevate; si è quindi provveduto, d'accordo col Ministero del tesoro, ad una revisione del progettato provvedimento, riducendo gli interventi da esso previsti, alle riparazioni da eseguire dove i fatti lamentati non si erano ripetuti.

I danni da riparare, si sono riscontrati alle opere foranee di alcuni porti dove furono peggiorate le condizioni di sicurezza di alcuni centri abitati, alle arginature e alle difese dei corsi d'acqua, a opere pubbliche comunali e provinciali, a case private che, invase dalle acque, o crollarono o ebbero compromessa seriamente la propria stabilità.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è intervenuta, per quanto nei limiti delle esigue disponibilità di bilancio ben presto esaurite, con provvedimenti di pronto intervento a tutela della incolumità pubblica, per lo sgombero di materiali, per demolizioni, per puntellamenti, ecc.

Il disegno di legge prevede una spesa di lire 1.700.000.000 per le riparazioni dei danni alle opere portuali di Pantelleria, Bari, Vibo-Valentia, Napoli, Civitavecchia, Livorno e porti minori e a difesa degli abitati più compromessi (Genova Pra, Chiavari, Savegna, Marina di Massa, Marina di Pisa, Lido di Roma, Belvedere Marittimo, Viserba, Riposto, Riviera Messina-Faro, Savona, Finale, Anzio, Formia).

Il disegno di legge ha poi lo scopo di provvedere al ripristino delle opere idrauliche di seconda e di terza categoria, di contribuire alla riparazione e alla ricostruzione di acquedotti, di fognature, di strade comunali e provinciali, di scuole e di case delle Province e dei Comuni, di edifici destinati ad uso di culto,

beneficienza e assistenza e di fabbricati urbani di proprietà privata ad uso di abitazione. La spesa prevista, per il complesso di queste opere, sale a lire 3.300.000.000.

L'articolo 1 del disegno di legge riflette appunto questi interventi: al 1° comma per i danni causati dalle mareggiate, al 2° comma per i danni causati dalle alluvioni.

Ragioni di equità consigliano, tuttavia, di adottare, per la ricostruzione o per la riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata destinati ad uso di abitazione, gli stessi criteri e le stesse facilitazioni approvate con la legge 10 gennaio 1952, n. 9. E pertanto si propone di sostituire alla dizione del 2° comma sub *e*) dell'articolo 1 del disegno di legge, la dizione dell'articolo 1, sub *i*) della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

L'articolo 2 prevede che alla spesa autorizzata di lire 5.000.000.000, si provveda con stanziamenti da farsi sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1950-51 al 1953-54 e che le somme non impegnate in un esercizio possano essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Negli articoli successivi, conservata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici la competenza in materia di opere marittime, viene demandata, per ragioni di maggior speditezza, la concessione dei contributi ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche e vengono indicati i termini e le modalità per la presentazione ai medesimi, delle domande di sussidio.

I provvedimenti previsti dal disegno di legge sono attesi dalle popolazioni delle località danneggiate, dove non si è ancora fatto niente, salvo i primi interventi e la vostra Commissione, mentre vi propone di approvarlo con l'emendamento all'articolo 1, rivolge viva istanza all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, perchè voglia preoccuparsi del potenziamento degli uffici del Genio civile, affinché le opere autorizzate siano eseguite col ritmo desiderato dai danneggiati.

BUIZZA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

1° a provvedere alla esecuzione dei lavori urgenti di riparazione di opere portuali danneggiate dalle mareggiate verificatesi nello autunno-inverno 1950-51 nonchè dei lavori di difesa di abitati a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, entro il limite di spesa di lire 1.700.000.000;

2° a provvedere, entro il limite di spesa di lire 3.300.000.000, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno-inverno 1950-1951 in varie Regioni d'Italia;

a) al ripristino delle opere idrauliche di 2ª categoria ed al ripristino delle opere idrauliche di 3ª categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; nonchè alla concessione di contributi, nella misura del 70 per cento della spesa, a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di opere idrauliche di 3ª categoria già consegnate ai Consorzi stessi;

b) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

c) alla concessione di sussidi, nella misura della metà della spesa, per lavori di riparazione e di ricostruzione di acquedotti o di fognature di pertinenza di amministrazioni comunali;

d) alla concessione di sussidi, nella misura del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, de-

corazione od abbellimento, di scuole e case comunali delle Provincie e dei Comuni, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649 ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilità.

La spesa di lire 5.000.000.000 di cui ai precedenti nn. 1 e 2 sarà ripartite fra le varie categorie di opere ivi previste con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 2.

La spesa di lire 5.000.000.000 di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in ragione di:

Esercizio 1950-51	L.	1.000.000.000
» 1951-52		500.000.000
» 1952-53		2.000.000.000
» 1953-54		1.500.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di cui al n. 1 del precedente articolo 1 è demandata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi previsti all'articolo 1, n. 2, sono attribuite, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche ai lavori di cui al precedente articolo 1, n. 1 e n. 2, lettera a), 1° comma.

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, n. 2, lettera *d*), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

I sussidi di cui alla lettera *e*) dell'articolo 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate su invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 aprile 1940, n. 1010. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile, entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di opere idrauliche di 3ª categoria già consegnate ai Consorzi stessi, nonché le domande di sussidio di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ed attestare l'appartenenza e la natura dell'immobile da riparare.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani di cui al precedente articolo 1, lettera *e*), devono essere corredate dal computo metrico estimativo dei lavori che i proprietari intendono eseguire, nonché dal certificato catastale di attualità e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti ad un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal Sindaco del Comune.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condominio può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 6, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati ed ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 11.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni occorre che ogni singolo atto a contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53, si provvede: per la quota di lire un miliardo, afferente all'esercizio 1950-51, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; per le quote di lire 500 milioni e di lire 2 miliardi, afferenti rispettivamente all'esercizio 1951-52 ed a quello 1952-53, con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1952-53.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

L'articolo 3 della legge 22 marzo 1951, n. 290, è modificato come segue: « L'esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 11, e la

concessione dei sussidi di cui al precedente articolo 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle Acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 marzo 1951, n. 290, riferentisi ai

sussidi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 della legge medesima, si intendono estese ai sussidi di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo.

Le disposizioni degli articoli 4 e 7 della detta legge, riferentisi ai sussidi di cui alla lettera *c)* del menzionato articolo 2, debbono, invece, intendersi riferite ai sussidi di cui alla lettera *d)* dello stesso articolo.